



Decreto n° 0142 / Pres.

Trieste, 30 agosto 2019

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

DICHIARAZIONE DI GRAVE PERICOLOSITÀ DEGLI INCENDI BOSCHIVI. PERIODO 1 SETTEMBRE - 18 SETTEMBRE 2019. TERRITORIO ISPETTORATO FORESTE TRIESTE E GORIZIA. PROROGA.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 30/08/2019


Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 29/08/2019

GIANFRANCO ROSSI

in data 29/08/2019

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Visto l'articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, concernente << Norme per la difesa dei boschi dagli incendi >>.);

Visto l'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione);

Visto il proprio decreto 17 aprile 1998, n. 0136/Pres. (Legge regionale 8/1977. Approvazione del Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi per il periodo 1997-1999), registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1998, registro 1, foglio 213;

Considerato che, a norma dell'articolo 3 della legge regionale 8/1977, il predetto Piano mantiene ad ogni effetto la propria operatività, anche dopo la scadenza del triennio di durata, fino a che il provvedimento di revisione consegue la propria efficacia;

Vista la carta della pericolosità degli incendi boschivi, in scala 1:250.000, allegata al Piano regionale di difesa dei boschi dagli incendi;

Rilevato che nei mesi estivi, a causa dell'aumento delle temperature e della siccità la vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea presente nell'ambiente naturale, sia in area carsica, che prealpina e montana, è predisposta ad una facile combustione, anche a breve distanza da possibili precipitazioni piovose;

Constatato che per il mese di settembre le previsioni meteo indicano sia possibile che continui l'attuale situazione di alte temperature e scarsa piovosità sul territorio dell'Ispettorato foreste di Trieste e Gorizia e quindi la vegetazione ed il combustibile vegetale presente nell'ambiente naturale sono predisposti a facile innesco e conseguente propagazione;

Considerato che quindi prudenzialmente necessita mantenere tutte le misure previste per contrastare il fenomeno degli incendi boschivi sul territorio dell'Ispettorato Foreste di Trieste e Gorizia;

Constatato che, in base alla legge regionale 8/1977, articolo 7, comma 2, come modificato dalla legge regionale 3/1991, articolo 5, in conseguenza di eccezionali andamenti meteorologici può essere dichiarato lo stato di pericolosità per periodi ulteriori rispetto a quelli autunnale ed invernale già fissati dall'articolo 7 comma 1 della medesima legge regionale;

Visto il proprio decreto n. 095/Pres. del 13 giugno 2019;

Considerato che pertanto si rende necessario prolungare lo stato di grave pericolosità sul territorio dell'Ispettorato di Trieste e Gorizia secondo le previsioni contenute nel vigente Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 (Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'ERSA);

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta

1. Lo stato di grave pericolosità degli incendi boschivi è prorogato fino al 18 settembre 2019 compreso per il territorio dell'Ispettorato Foreste di Trieste e Gorizia, ad eccezione delle zone escluse dal vigente Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi.

2. Per tale periodo ed in tale zone, nelle zone comprese nel suddetto Piano è vietato:

- gettare fiammiferi accesi e sigarette non spente;
- far brillare mine, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Ispettorato forestale competente per territorio;
- eseguire qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendi.

3. Le infrazioni ai suddetti divieti sono punite con le sanzioni previste dalla legge regionale 8/1977, articolo 13, terzo comma, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 3/1991.

4. I divieti di cui al punto 2 si aggiungono ai divieti generali vigenti elencati al Capitolo III, articolo 1 del Piano citato, la cui infrazione, compiuta nel periodo di grave pericolosità, è punita con le sanzioni previste dalla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, articolo 13 primo e secondo comma, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3.

5. Per il periodo di cui sopra, il Servizio foreste e Corpo forestale provvede a programmare l'attività di vigilanza e pronto intervento prestata dalle Stazioni forestali e dalle altre strutture periferiche del CFR, con il coordinamento dell'Ispettorato forestale, attività che sarà graduata ed effettuata nei periodi di effettivo pericolo.

6. Il Servizio foreste e Corpo forestale comunica il programma ed i turni di pattugliamento AIB alla Protezione civile della Regione, con la quale opera in stretto coordinamento anche ai fini dell'attivazione del servizio aereo per lo spegnimento degli incendi boschivi, attua il monitoraggio delle condizioni di rischio piroclimatico e rileva i dati salienti degli incendi boschivi che si verificano.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -